

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1 – È costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo denominato Codice del Terzo settore l'“Associazione Culturale **Framework**”

Articolo 2 – L'Associazione ha sede in Torino ma potranno essere istituite sedi secondarie succursali, unità locali sia a livello nazionale che all'estero. Eventuale trasferimento in altro Comune o Regione comporta la modifica del presente Statuto.

TITOLO II – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 – L'Associazione senza fini di lucro è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale che intende operare in ambito culturale, formativo, didattico e divulgativo e si propone di promuovere e gestire attività culturali e di aggregazione e comunicazione a favore degli associati e verso terzi. L'Associazione è regolata dal presente Statuto, da eventuale Regolamento interno e dalle vigenti norme legislative in materia.

Articolo 4 – L'Associazione intende rivolgere le proprie attività alla crescita culturale della popolazione, operando nei settori di promozione della cultura, dell'apprendimento, dell'elaborazione e divulgazione della conoscenza in diversi ambiti tra cui culturale, socio-economico con particolare attenzione alla sostenibilità, l'innovazione sociale, la comunicazione, promozione dell'uso dei media e tecnologie, svolgendo le seguenti attività di utilità sociale:

- a. diffusione delle informazioni per la promozione e miglioramento delle competenze personali e professionali di tutti i cittadini, in base alle loro esigenze allo scopo di favorire l'apprendimento continuo e lungo tutta la vita (lifelong Learning), nei modi e nelle modalità utili e pertinenti a raggiungere i gruppi target;
- b. produzione, organizzazione e promozione di formazione, meeting, mostre, progetti, incontri, rassegne, seminari e convegni per far conoscere, valorizzare e promuovere tutto ciò che afferisce al miglioramento delle competenze personali e la promozione dell'apprendimento continuo;
- c. organizzazione e promozione di attività formative e culturali teorico/pratiche, di sviluppo personale e professionale per lavoratori e disoccupati, adulti e giovani, donne, immigrati, disabili, docenti di vario grado, professionisti in vari ambiti, operatori sociali ed educatori anche tramite scambi all'estero, formazione online e collaborazioni con partner nazionali ed internazionali pubblici e privati;
- d. organizzazione e promozione di attività a supporto di classi svantaggiate, riduzione delle disuguaglianze e abbattimento di barriere socio-economiche, con l'intento di dare contributi significativi e concreti alla vita delle persone che rientrano in tali necessità;
- e. svolgimento di attività editoriale e stampa web o altri mezzi di comunicazione per favorire la pubblicazione di risultati di convegni, progetti, corsi di formazione e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute negli ambiti deputati agli scopi dell'associazione;
- f. qualunque operazione anche di tipo commerciale, purché svolta in modo marginale e connessa all'attività istituzionale.

Articolo 5 – La durata dell'Associazione è illimitata, eventuale scioglimento potrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati; potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con

altre Associazioni od Enti pubblici e/o privati che svolgono attività analoghe o accessorie all'attività istituzionale. Per il conseguimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà avvalersi di personale dipendente, collaboratori occasionali o lavoratori autonomi, anche scelti tra i propri associati.

TITOLO III – ASSOCIATI

Articolo 6 – L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e democratico, possono associarsi tutti coloro che intendono aderire alle finalità dell'Associazione e contribuiscono a realizzare gli scopi espressi nel presente Statuto, previa presentazione al Consiglio Direttivo di apposita richiesta di adesione. Gli associati si distinguono in 3 tipologie: **fondatori, ordinari e sostenitori**:

- **Fondatori**: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, nonché coloro ai quali tale qualifica venga espressamente conferita in ragione di particolari e specifici meriti;
- **Ordinari**: coloro che con espressa domanda di adesione e pagamento della quota associativa intendono aderire alle finalità associative;
- **Sostenitori**: coloro che condividendo gli ideali dell'associazione intendono sostenere le attività istituzionali con spontanee liberalità o specifici apporti.

Articolo 7 – Solo gli associati ordinari e fondatori hanno diritto di partecipazione alle assemblee, all'elettorato attivo e passivo e di eleggibilità delle cariche sociali. Gli associati sostenitori avranno diritto a ricevere annualmente una relazione descrittiva dell'andamento gestionale ma non potranno mai vantare diritti sul fondo comune e sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 – Ogni associato ha il dovere di:

- osservanza del presente Statuto, ad eventuale Regolamento interno e alle delibere adottate dagli organi sociali;
- corrispondere annualmente le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea degli associati e a corrispondere eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti straordinari atti a contribuire al sostentamento dell'associazione, qualora se ne ravvisi la necessità.

Gli obblighi e i diritti degli associati sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti a terzi a qualsiasi titolo, le quote versate non sono trasmissibili e neppure rivalutabili ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Hanno diritto e dovere di partecipare alle assemblee gli associati maggiorenni in regola con la quota associativa e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari. In caso di assenza potranno farsi rappresentare da un altro associato che non potrà presentare più di una delega.

Articolo 9 – La qualifica di associato decade per i seguenti motivi:

- dimissioni o recesso volontario da notificare con comunicazione scritta e motivata al Consiglio Direttivo a mezzo posta raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni;
- mancato pagamento della quota associativa entro il termine indicato dal Consiglio Direttivo;
- perdita di alcuni dei requisiti previsti nell'ammissione

- esclusione o radiazione a seguito di inosservanza del presente Statuto e/o norme del regolamento interno, per atti o comportamenti ritenuti lesivi nei confronti dell'Associazione o per intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- decesso dell'associato

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 – Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea degli Associati
2. il Consiglio Direttivo composto da Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario
3. Il Revisore dei Conti, che sarà designato qualora se ne evidenzi la necessità.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, potrà eventualmente essere previsto un rimborso per le spese sostenute e giustificate, ma esclusivamente a fronte di specifici incarichi assegnati.

Articolo 11 – **L'Assemblea degli associati** è l'organo sovrano dell'Associazione ed ha potere decisionale tramite i voti espressi dagli associati.

L'assemblea viene indetta in sede ordinaria ogni qualvolta venga convocata dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli associati e almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto finanziario-economico consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo per l'anno in corso, a mezzo di convocazione collettiva tramite affissione nella sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea o con convocazione individuale tramite comunicazione a mezzo posta raccomandata, posta elettronica, posta certificata, fax, sms o qualsiasi altro mezzo che ne consenta idonea pubblicità e deve indicare la data, il luogo e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Potrà essere previsto l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, videochiamata ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea delibera in sede ordinaria per l'approvazione dei rendiconti, per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo stabilendone il numero, per le decisioni di ordine generale e le attività previste e per qualsiasi argomento ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo medesimo.

L'Assemblea delibera in sede straordinaria in merito al trasferimento della sede legale, modifiche dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno, sullo scioglimento, liquidazione ed estinzione dell'associazione e su ogni altro argomento di natura straordinaria.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide se approvate, in prima convocazione, da almeno la metà più uno dei presenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti presenti o per delega, mentre le delibere dell'assemblea straordinaria sono valide con la maggioranza assoluta degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti, nelle deliberazioni di approvazione dei rendiconti e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non possono votare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente in sua assenza e i verbali delle riunioni sono predisposti dal segretario che ne cura le stesure.

Tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, sono vincolati al rispetto delle delibere assunte in assemblea, in conformità allo Statuto e all'eventuale regolamento interno.

Articolo 12 – Il **Consiglio Direttivo** è l'organo amministrativo ed esecutivo, opera in attuazione alla volontà ed indirizzo espresso dall'assemblea dalla quale è eletto, è composto da un minimo di tre membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo provvede al controllo dell'amministrazione generale dell'associazione e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o se ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno otto giorni prima dell'adunanza e l'avviso di convocazione che deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima ed eventuale seconda convocazione, deve essere portato a conoscenza dei membri del Consiglio Direttivo con i mezzi ritenuti più idonei.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le dimissioni di metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e si dovrà provvedere con le elezioni delle nuove cariche.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- 1) redigere i programmi di attività sociale previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati
- 2) provvedere all'esecuzione delle delibere assembleari
- 3) stabilire l'ammontare delle quote associative annue che devono essere ratificate dall'Assemblea
- 4) predisporre i rendiconti consuntivi e preventivi annui o altro documento contabile previsto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- 5) formulare eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- 6) favorire la partecipazione degli associati alle attività previste
- 7) deliberare in merito a lasciti, donazioni, oblazioni e contributi ricevuti
- 8) deliberare in merito all'ammissione, il recesso o la decadenza degli associati

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sulle seguenti operazioni finanziarie:

- apertura di conti correnti bancari o postali e di linee di credito e finanziamenti di ogni genere
- permuta ed alienazioni immobiliari e mobiliari
- assunzioni di obbligazioni anche cambiari e mutui ipotecari
- stipule di contratti

Articolo 13 – Il **Presidente** ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha il compito di convocare e presiedere le adunanze degli associati e le assemblee del Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali ed ha la responsabilità di far

eseguire le deliberazioni adottate, assicurando e controllando lo svolgimento organico ed unitario della vita associativa.

Il Presidente sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione ed è autorizzato ad incassare contributi di ogni natura sia da Enti pubblici che privati ed a effettuare pagamenti per beni acquistati o per servizi ricevuti dall'Associazione.

Articolo 14 – Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di suo impedimento od assenza con uguali poteri, verificando che vengano regolarmente svolte tutte le attività ed i compiti previsti. In caso di recesso, decesso o decadenza del Presidente ne effettua la sostituzione con uguali poteri fino alla nomina della nuova carica.

Articolo 15 – Il Tesoriere ha in consegna la custodia dei beni associativi, compresa la cassa sociale e si occupa della gestione contabile ed amministrativa, redigendo l'inventario annuale dei beni associativi, provvede al corretto svolgimento degli adempimenti contabili e fiscali predisponendo unitamente agli altri organi del Consiglio Direttivo il rendiconto annuo consuntivo e preventivo, provvede alla riscossione delle entrate, comprese le quote associative e al pagamento delle spese, in conformità delle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Articolo 16–Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, nell'invio delle convocazioni assembleari, redige i verbali delle assemblee, cura la corrispondenza e coordina le formalità associative, affiancando il Tesoriere.

TITOLO V – IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 17– L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative ordinarie e contributi degli aderenti
- contributi associativi straordinari
- sovvenzioni e contributi di privati, aziende o istituzioni nazionali o estere
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di Istituzioni o di Enti pubblici nazionali o esteri
- rimborsi derivanti da convenzioni, entrate da attività commerciali e produttive marginali od occasionali connesse agli scopi istituzionali
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
- Introiti derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi o qualsiasi entrata che contribuisca al sostentamento dell'associazione

Articolo 18 – L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 19 - Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, l'Associazione deve predisporre:

- ✓ Libro degli Associati;
- ✓ I Libri dei Verbali dell'Assemblea;
- ✓ Il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo

TITOLO VI – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 20 – In caso di estinzione dell'associazione, lo scioglimento verrà deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà anche alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio residuo dopo la liquidazione e sentito il parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore, quando sarà operativo, dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altro ente del terzo settore che persegua le medesime finalità o ai fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 – Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione, per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa del codice del terzo settore, alle norme di Legge in materia di enti no profit ed al Codice Civile.